

ATTO DI FIDEJUSSIONE

(Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016)

SCHEMA TIPO	1.3	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
SCHEMA TECNICA	1.3	(Lavori)
		(art. 35, comma 18, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

GARANZIA FIDEJUSSORIA N.	RILASCIATA DA
002/2725/09	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO (TE) Via Salara nr. 33 – 64030 BASCIANO (TE) Pec: 08149.bcc@actaliscertymail.it

CONTRAENTE			
GRAN SASSO COSTRUZIONI S.R.L.			
CODICE FISCALE	01731880678	PARTITA IVA	01731880678
PEC	gransassocostruzioni@pec.it		
SEDE	ISOLA DEL GRAN SASSO D' ITALIA		
Via/P.zza n. civico	VIA SALITA DEL TORRIONE SN		
CAP	64045	PROVINCIA	TE

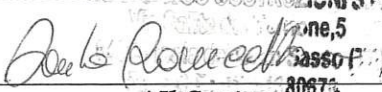
STAZIONE APPALTANTE (BENEFICIARIO)	
COMUNE DI POLLENZA – SETTORE B	
SEDE	Piazza Libertà, 16 62010 POLLENZA (MC) C.F./P.IVA : 00224000430 PEC: comune.pollenza.mc@legalmail.it

DESCRIZIONE OPERA	LUOGO DI ESECUZIONE
Lavori di ristrutturazione lotto loculi L10 est del civico cimitero cod. 13-2018. CUP I85I17001400004 – CIG 7654197B2C	Comune di Pollenza (MC)
VALORE CAPITALE DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA (somma garantita in linea capitale)	TASSO DI INTERESSE
€. 14.843,36	Tassi di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori (0,30%)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Spazio a disposizione del Garante per la regolarizzazione del premio/commissione	
PREMIO PAGATO ALLA FIRMA	€. 111,63

Emessa in Basciano, in 2 (due) copie ad un solo effetto il 19 novembre 2019

 (Il Contraente)	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO Il Vice Direttore Urbani Pasquale (Il Garante)
---	--



SCHEMA TIPO 1.3.
(D.M. Delle Attività Produttive nr. 123 del 12 Marzo 2004)
GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

Art. 1

Oggetto della Garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione erogata al Contraente, compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'art. 102 del Regolamento, a seguito di risoluzione del contratto.

Art. 2

Durata della Garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione;
- b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e comunque alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Art. 3

Somma garantita

La somma garantita così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione concesso, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Detto importo viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione Appaltante.

Art. 4

Escussione della Garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante inviata per conoscenza anche al contraente presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia,

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5

Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione del Garante.

Art. 7

Premio o Commissione

Il Premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8

Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. Civ..

Art. 9

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.